



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DEL SINDACO

ATTO N. ORD 69 DEL 24/03/2025

OGGETTO: INTERDIZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE DEGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA CARLO FASCIOTTI CIV. 59 INTT. 5 E 6 E DI PORZIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO MAPPALE N.C.T. D-34-479, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

Il Vice Sindaco Reggente

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti, contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica:

Premesso che:

- in data 12/03/2025, perveniva all'Ufficio Pubblica Incolumità richiesta di supporto dai Vigili del Fuoco per intervento presso Via Carlo Fasciotti civ. 59, causa frana da scarpata soprastante;
- in sede di sopralluogo, il 12/03/2025 il personale d'Ufficio visionava il movimento franoso di parte della scarpata soprastante le aree esterne degli interni 5 e 6 del civico 59 di Via Carlo Fasciotti e l'area esterna adibita a parcheggio rientrante nel mappale N.C.T. D-34-479;
- la porzione di versante oggetto del movimento presenta alcune alberature che incombono sulle aree esterne citate, incluso il terreno adibito a parcheggio;

In considerazione dello stato dei luoghi, e come concordato con Vigili del Fuoco, si disponeva dunque - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e fino al ripristino e/o verifica delle condizioni di sicurezza da parte di tecnico abilitato alla professione – l'interdizione per:

- l'area esterna di pertinenza del civ. 59 di Via Carlo Fasciotti int. 5;
- l'area esterna di pertinenza del civ. 59 di Via Carlo Fasciotti int. 6;

Documento sottoscritto digitalmente

- una porzione di area esterna adibita a parcheggio rientrante nel mappale N.C.T. D-34-479;

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica prot. 0118782.I del 13/03/2025, relativa al sopralluogo del personale dell'Ufficio di Pubblica Incolumità del 12/03/2025, emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con nota prot. 0117601.U del 12/03/2025;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dirigente della Protezione Civile Ing. Irene Marras, Responsabile del Procedimento, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;
- con la sottoscrizione della proposta del presente atto la Dirigente attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, in qualità di Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

a convalida di quanto disposto in data 12/03/2025 da parte del personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità in sede di sopralluogo e con la citata nota prot. 0117601.U del 12/03/2025, di interdire con divieto di accesso, fino alla verifica delle condizioni di sicurezza o eventualmente all'adozione delle necessarie misure di messa in sicurezza seguite e attestate da tecnico abilitato alla professione:

- area esterna di pertinenza del civ. 59 di Via Carlo Fasciotti int. 5;
- area esterna di pertinenza del civ. 59 di Via Carlo Fasciotti int. 6;
- porzione di area esterna adibita a parcheggio rientrante nel mappale N.C.T. D-34-479

come meglio individuati nell'allegato grafico parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE ALTRESÌ

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- alla Direzione di Area Corpo Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Valpolcevera - ed al Municipio 5 Valpolcevera, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- alla Direzione Idrogeologia, Geotecnica, Vallate, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

Il Vicesindaco Reggente
PIETRO PICIOCCHI

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

ORDINANZA DEL VICE SINDACO REGGENTE

OGGETTO: INTERDIZIONE DELLE PERTINENZE ESTERNE DEGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA CARLO FASCIOTTI CIV. 59 INTT. 5 E 6 E DI PORZIONE DELL'AREA ADIBITA A PARCHEGGIO MAPPALE N.C.T. D-34-479, CAUSA PERICOLO ESTERNO.

ALLEGATO GRAFICO




Figura 1: AREE ESTERNE SOGGETTE A TEMPORANEA INTERDIZIONE CON DIVIETO DI ACCESSO

(grafica non in scala)